



POLICY
OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Altamura, ottobre 2022

SCHEDA INFORMATIVA

Codice / Versione	PO2017018 / 7
Anno di revisione	2022
Figura approvante	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	27 ottobre 2022 (delibera CdA)
Visto di conformità	S
Decorrenza	Immediata
Struttura Owner	Servizio Segreteria Organi Societari
Destinatari	Banca
Norme collegate	PO2018004 "Politiche di remunerazione e incentivazione" PO2018036 "Partecipazioni" PO2017019 "Gestione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento" MO2021COL "Operazioni con soggetti collegati"
Norme sostituite	PO2017018 / 6
Norme annullate	-
Procedure di riferimento	

INDICE

1	CRONOLOGIA MODIFICHE	4
2	UNITA' ORGANIZZATIVE CITATE NELLA POLICY	4
3	GLOSSARIO	5
4	PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	9
	4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	10
5	LIMITI PRUDENZIALI E PROPENSIONE AL RISCHIO	11
6	DESCRIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	12
	6.1 Consiglio di Amministrazione	12
	6.2 Amministratore Delegato.....	13
	6.3 Collegio Sindacale.....	13
	6.4 Comitato Rischi.....	13
	6.5 Comitato Crediti con AD.....	14
	6.6 Servizio Segreteria Organi Societari	14
	6.7 Filiali / Strutture Centrali proponenti le operazioni.....	15
	6.8 Direzione Finanza	15
	6.9 Direzione Crediti – Ufficio Segreteria Fidi.....	15
	6.10 Direzione Crediti	15
	6.11 Direzione Rete Commerciale	15
	6.12 Servizio Contabilità Generale e controlli contabili.....	16
	6.13 Servizio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza	16
	6.14 Servizio Comunicazione	16
	6.15 Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione.....	16
	6.16 Servizio Innovazione, Tecnologia e Sicurezza IT	16
	6.17 Direzione Risorse	16
	6.18 Direzione Risk Management	16
	6.19 Direzione Compliance e Antiriciclaggio	16

6.20	Direzione Internal Audit	16
7	CENSIMENTO DI SOGGETTI COLLEGATI EX ART. 53 CO. 4 TUB E REG. CONSOB, SOGGETTI EX ART. 136 TUB E SOGGETTI EX ART. 2391 C.C.	17
8	GESTIONE OPERAZIONI EX ART. 2391 C.C.	19
9	GESTIONE OPERAZIONI EX ART. 136 TUB	20
10	GESTIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	23
10.1	<i>CLASSIFICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI</i>	23
10.1.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	23
10.1.2	OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI.....	23
10.1.3	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	24
10.1.4	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	25
10.1.5	OPERAZIONI OMOGENEE	25
10.1.6	OPERAZIONI URGENTI.....	26
10.1.7	ESENZIONI	26
10.2	<i>POTERI DELEGATI RIFERIBILI AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</i>	26
10.3	<i>ISTRUTTORIA E DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</i>	27
10.3.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO E DI MINORE RILEVANZA ORDINARIE	27
10.3.2	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA NON ORDINARIE	28
10.3.3	OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI.....	30
10.3.4	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	30
10.4	<i>GESTIONE DEL POST-DELIBERA</i>	31
10.5	<i>VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO</i>	32
11	REPORTING REGOLAMENTARE	33
12	INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA	34
12.1	<i>OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221/2010</i>	34
12.2	<i>OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA</i>	35
13	INFORMATIVA PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO	35
14	CONTROLLI INTERNI	35
15	LINEE DI COMPORTAMENTO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI IN SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI 37	
16	ALLEGATI	38
17	DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	38

1 CRONOLOGIA MODIFICHE

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE / CAPITOLI MODIFICATI
-	24/11/2010	Istituzione del regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati
-	28/6/2012	-
-	19/12/2012	Rivisitazione integrale del documento
-	21/12/2015	Aggiornamento del documento a seguito della modifica TUB e struttura organizzativa
1	26/10/2017	Rivisitazione del documento per adeguarlo alle modifiche del Regolamento del Comitato Rischi e alla gerarchia normativa adottata dalla Banca
2	18/10/2018	Rivisitazione completa del documento, anche a seguito di formalizzazione gap e raccomandazioni Audit, e accorpamento con circolare sullo stesso tema
3	06/06/2019	Aggiornamento in funzione dell'assetto organizzativo in vigore dal 18/02/2019
4	29/01/2020	Rivisitazione integrale del documento
5	29/04/2021	Rivisitazione del documento e dell'allegato 1, a seguito di formalizzazione gap Esiti Compliance Risk Assessment in materia di Conflitti di interesse del 3/08/2020 e del 25/01/2021
6	11/03/2022	Aggiornamento in funzione dell'assetto organizzativo in vigore dal 10/01/2022 (delibera AD)
7	27/10/2022	Revisione in funzione del recepimento di novità normative, come previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della CRD V, in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate e revisione di una fase del processo

2 UNITA' ORGANIZZATIVE CITATE NELLA POLICY

Direzione Compliance e Antiriciclaggio
Direzione Risk Management
Direzione Internal Audit
Direzione Rete Commerciale
Direzione Crediti
Direzione Finanza
Direzione Risorse
Servizio Recupero
Servizio Segreteria Organi Societari
Servizio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza
Servizio Comunicazione
Servizio Contabilità Generale e Controlli contabili
Servizio Innovazione, Tecnologia e Sicurezza IT
Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione
Ufficio Segreteria Fidi

3 GLOSSARIO

TERMINE	DEFINIZIONE
Banca (o BPPB SCpA o BPPB)	Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS)	Organo aziendale nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società) OFSS in BPPB: Consiglio di Amministrazione
Organo con funzione di gestione (OFG)	Organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica OFG in BPPB: Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale (in base alle deleghe ad essi attribuite)
Organo con funzione di controllo (OFC)	Organo aziendale che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca OFC in BPPB: Collegio Sindacale
Amministratore Indipendente:	L'amministratore in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB ¹ .
Attività di rischio:	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
Controllo:	ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

¹ Nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, concernente il "Regolamento in materia di requisiti e di criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti", adottato in attuazione dell'art. 26 del Testo Unico Bancario. Le disposizioni del Decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore (è considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto di esponenti in carica a tale data.).

<p>Esponenti Aziendali:</p>	<p>soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione; nel sistema monistico, gli Amministratori e i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.</p>
<p>Esponenti Aziendali in BPPB:</p>	<p>i componenti il CdA, tra cui l'Amministratore Delegato, i componenti il Collegio Sindacale (sindaci effettivi e supplenti), i componenti la Direzione Generale (Direttore Generale e Vice Direttori Generali).</p>
<p>Fondi propri:</p>	<p>l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.</p>
<p>Influenza notevole:</p>	<p>il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. essere rappresentati nell'OFG o nell'OFSS dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; II. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; III. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nel presente Capitolo –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
<p>Intermediari vigilati:</p>	<p>le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo Bancario e hanno fondi propri individuali superiori al 2 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.</p>
<p>Limiti prudenziali per le attività di rischio:</p>	<p>sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni Banca-industria, sono previsti limiti più</p>

	stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.
Operazione con soggetti collegati:	la transazione con controparte un soggetto rientrante nel perimetro di applicazione della normativa di vigilanza emanata ai sensi dell'art. 53 co. 4 del TUB e del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.
Parte correlata²:	il soggetto, tra quelli di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola Banca, con una Banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'Esponente Aziendale; 2. il partecipante; 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'OFG o dell'OFSS, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
Parte Correlata in BPPB:	Esponente Aziendale.
Parte correlata non finanziaria:	parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi Bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
Partecipante:	il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

² Ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con Delibera 21624 del 10 dicembre 2020 (in vigore dal 1° luglio 2021) si intende per «a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.». L'Appendice al Regolamento riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24: «Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9]. Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]».

<p>Soggetti Collegati ex art. 53 co. 4 TUB e Reg. Consob (di seguito Soggetti Collegati):</p>	<p>l'insieme costituito dalla parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.</p>
<p>Soggetti Connessi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelli indicati ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi
<p>Soggetti/Perimetro di applicazione art. 53 co. 4 TUB e Regolamento Consob:</p>	<p>operazioni tra la Banca ed un soggetto collegato (nel seguito indicate, per brevità, operazioni con soggetti collegati).</p>
<p>Soggetti/Perimetro di applicazione art. 136 TUB:</p>	<p>obbligazioni riferibili agli Esponenti Aziendali, quando contratte, sia direttamente sia indirettamente, con la Banca. L'obbligazione indiretta si prefigura quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la controparte è una società controllata dall'Esponente Bancario; b) la controparte è i) una società semplice o in nome collettivo di cui l'Esponente Bancario sia socio, ii) una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni di cui l'Esponente sia socio accomandatario, iii) un'entità delle cui obbligazioni l'Esponente risponde con il proprio patrimonio personale (entità beneficiaria di una garanzia reale o personale rilasciata dall'Esponente); iv) società di capitali unipersonale di cui l'esponente sia unico azionista di spa o unico quotista di srl. c) la controparte è uno studio professionale o altra entità, di cui l'Esponente sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente; d) la controparte opera per conto dell'Esponente, mediante l'interposizione di persone fisiche o giuridiche. L'interposizione ricorre nei casi in cui il rapporto, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'Esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Al riguardo, ai sensi della presente Policy sono considerati in ogni caso soggetti operanti per conto dell'Esponente mediante interposizione rispettivamente: i) il coniuge in comunione di beni ed i figli dell'Esponente; ii) le società fiduciarie che abbiano un mandato dell'Esponente.
<p>Soggetti/Perimetro di applicazione art. 2391 c.c.:</p>	<p>rientrano in ogni caso nel perimetro di applicazione dell'art. 2391 c.c. le operazioni creditizie nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società sottoposte a controllo o a controllo congiunto di un Amministratore della Banca; - società sottoposte ad influenza notevole da parte di un Amministratore della Banca;

	<ul style="list-style-type: none"> - società in cui un Amministratore della Banca detenga una partecipazione superiore al 2% del capitale che non integri influenza notevole e/o controllo; - società in cui un Amministratore della Banca ricopra incarichi di amministrazione, direzione o controllo o incarichi di curatore, o liquidatore in procedure concorsuali; - studio professionale o altra entità, di cui l'Amministratore sia associato, partner o fondatore; - società fiduciaria che abbia un mandato da un Amministratore della Banca; - coniuge di un Amministratore della Banca non legalmente separato, in regime di comunione o separazione dei beni; - coniuge di un Amministratore della Banca legalmente separato; - convivente more uxorio di un Amministratore della Banca; - figli di un Amministratore della Banca; - qualsiasi altra persona fisica o entità nei cui confronti un Amministratore della Banca presti garanzia.
Stretti familiari³:	i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
Struttura Centrale Competente per Materia (SCCM):	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direzione Crediti per operazioni di impiego 2) Direzione Finanza per operazioni di raccolta PCT 3) Direzione Rete Commerciale per operazioni di impiego e operazioni di raccolta diverse da PCT 4) Servizio Recupero per operazioni che danno luogo a perdite, sofferenze, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali 5) Struttura Centrale proponente, con il supporto del Servizio Segreteria Organi Societari, per operazioni diverse da quelle di intermediazione Bancaria tradizionale quali forniture, acquisti di immobili o partecipazioni, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.

4 PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente Policy è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto da:

- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza delle banche" - recante la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Parte III, Capitolo 11) -, che ha abrogato il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

Queste due ultime fonti saranno nel seguito indicate anche con il termine "disposizioni normative".

³ Ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con Delibera 21624 del 10 dicembre 2020 (in vigore dal 1° luglio 2021) si intende per «a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.». L'Appendice al Regolamento riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché di stretti familiari: «Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].».

Il tema è altresì trattato da numerose fonti normative che mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.

La Policy disciplina la regolamentazione Banca delle procedure:

- ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati" e della normativa Consob in materia di operazioni con parti correlate le operazioni tra la Banca e propri soggetti collegati;
- ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico Bancario;
- ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Nell'individuazione delle operazioni con soggetti appartenenti al perimetro di applicazione art. 53 co. 4 TUB e Regolamento Consob, art. 136 TUB ed art. 2391 c.c., comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, la Banca pone attenzione alla sostanza del rapporto con il soggetto e non semplicemente alla forma giuridica dell'operazione, ponendosi sempre l'obiettivo di accertare l'interesse e la convenienza per la Banca nell'operazione.

Le concrete procedure di individuazione delle operazioni sono regolate dal Capitolo 10 della presente Policy.

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Policy è stata predisposta nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (di seguito Regolamento Consob) recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate il cui scopo è assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate;
- Circolare Banca d'Italia 285/2013, 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 – Parte III, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" che individua i "Limiti Prudenziali" per le Attività di Rischio ed apposite "Procedure deliberative" al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative, oltreché specificare assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.
- Codice Civile: artt. 2634, 2373, 2390, 2399 comma 3, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2359 che trattano la materia connessa ai conflitti d'interesse, al potere di fatto ed all'influenza dominante. In particolare: l'art. 2391 che disciplina le modalità di prevenzione e gestione di conflitti di interesse per le operazioni in cui un Amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi; gli artt. 2390, e 2399, comma 3 c.c., che trattano, rispettivamente, di divieto di concorrenza e di cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del Collegio Sindacale.
- Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte Prima, Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo 1 "Governo societario".
- Circolare Banca d'Italia n. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati", Parte II Sezione I, che definisce gli schemi segnaletici relativi ai soggetti collegati su base individuale;
- TUF - Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98: con particolare riferimento all'articolo 114 (comunicazioni al pubblico).
- TUB - D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento agli articoli 53 (in particolare comma 4 il quale prevede che in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi) e 136, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e dal suo decreto attuativo 303/2006 e con riferimento all'art. 56, che dispone come la Banca

d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione; in particolare, l'art. 136 disciplina le modalità di gestione delle "Obbligazioni degli Esponenti Bancari" assunte nei confronti della Banca.

- Circolare Banca d'Italia 229/1999 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" con particolare riferimento al Titolo II – Capitolo 3 "Obbligazioni degli Esponenti Bancari".
- IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate).
- Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR").
- Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). In particolare, rileva l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza⁴; l'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, Direttiva (UE) 2013/36 (CRD) dispone: «Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Ai fini del presente articolo, per "parte correlata" si intende: a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione; b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.».

5 LIMITI PRUDENZIALI E PROPENSIONE AL RISCHIO

La Disciplina Banca d'Italia (Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285 "Disposizioni di Vigilanza per le banche") fissa limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e della rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Tali limiti si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

I limiti quantitativi sono rapportati ai fondi propri individuali della Banca (attualmente non appartenente ad un gruppo), riferito all'ultimo trimestre di cui sia disponibile il dato.

Il complesso delle esposizioni della Banca verso ciascun soggetto non deve superare le seguenti percentuali dei fondi propri:

- A. esposizioni verso una **Parte Correlata non Finanziaria** e relativi Soggetti Connessi:
1. 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un Esponente Aziendale o un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 2. 7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto 1) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;
 3. 15% negli altri casi;

⁴ La Banca d'Italia, con atto del 30/06/2021, ha disposto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate. A questo fine, per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Come riportato nella Tavola di resoconto alla consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito che «La definizione di parte correlata deriva direttamente dalla direttiva (cfr. art. 88, para. 1, ultimo capoverso, CRD) e non può essere modificata; è stato solo chiarito quali organi, nel sistema italiano, rientrano nel concetto di "management body". Queste previsioni valgono esclusivamente per quanto riguarda l'applicazione della norma prevista nella CRD; resta ferma infatti la disciplina vigente contenuta nelle Disposizioni OPC. Ciò non toglie che gli intermediari possono comunque autonomamente definire un perimetro unitario più ampio di parti correlate tale da ricomprendere tutti i soggetti che ricadono nella definizione CRD, in quella delle Disposizioni OPC e in quella del Regolamento Consob ed applicare a questo novero di soggetti gli adempimenti richiesti dalle varie disposizioni.».

B. esposizioni verso **un'altra Parte Correlata** e relativi Soggetti Connessi:

1. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia Esponente Aziendale;
2. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
3. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto 2) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;
4. 20% negli altri casi

Ai fini della disciplina dei limiti prudenziali, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR.

Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

La propensione al rischio (Risk Appetite) nei confronti del perimetro complessivo di soggetti collegati della Banca è definita in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, in linea con le disposizioni di Vigilanza.

Il Risk Appetite viene annualmente definito dal CdA, nell'ambito del Risk Appetite Statement con riferimento al rapporto fra le esposizioni aggregate di rischio verso il perimetro complessivo di soggetti collegati ed i fondi propri.

Nell'ambito dei livelli di propensione al rischio determinati dalla Banca, il CdA individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio eccedenti gli importi determinati dalla Banca debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore; a tali fini, il CdA può avvalersi del Comitato Rischi, della Direzione Risk Management, delle Funzioni Risk Taker (così come definite nella Policy Risk Appetite Framework) e del Servizio Segreteria Organi Societari.

6 DESCRIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'

6.1 Consiglio di Amministrazione

Esamina ed approva le proposte di aggiornamento della presente Policy. Definisce annualmente, con l'approvazione della proposta RAF, la propensione al rischio della Banca, misurata mediante il rapporto fra le esposizioni aggregate di rischio verso il perimetro complessivo di soggetti collegati ed i fondi propri.

Nell'ambito dei livelli di propensione al rischio determinati dalla Banca, individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio eccedenti gli importi determinati dalla Banca debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

È coinvolto nel processo di gestione delle eventuali escalation dei limiti prudenziali secondo le procedure declinate al Cap. 10.5.

Delibera le operazioni che rientrano nella propria competenza ai sensi della Policy, motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca, valutando in particolare la coerenza delle condizioni.

In caso di superamento, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, dei limiti prudenziali di cui al Capitolo 5, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro.

Definisce nell'ambito della presente Policy, su proposta dell'Amministratore Delegato, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti l'assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

Esamina la reportistica prevista al Cap. 11.

6.2 Amministratore Delegato

Sovrintende all'efficace attuazione delle procedure di cui alla presente Policy da parte del complesso delle Strutture della Banca.

Propone al CdA, in occasione degli aggiornamenti della presente Policy, la definizione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

È coinvolto nel processo di gestione delle eventuali escalation dei limiti prudenziali secondo le procedure declinate al Cap. 10.5.

6.3 Collegio Sindacale

Con riferimento a modifiche e/o integrazioni sostanziali alla Policy, rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; il parere è vincolante ai fini della delibera di approvazione delle modifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Esprime parere, voto favorevole che coinvolge tutti i suoi componenti, relativamente ad operazioni ex art. 136 del TUB.

È coinvolto nel processo di gestione delle eventuali escalation dei limiti prudenziali secondo le procedure declinate al Cap. 10.5.

In caso di operazione di maggiore rilevanza con soggetti collegati rispetto a cui il Comitato Rischi abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, formula un proprio parere sull'operazione propedeuticamente all'esame da parte del CdA.

Esamina la reportistica prevista al Cap. 10.3.2 ed al Cap.11.

Esprime un parere a corredo della proposta da inoltrare all'Assemblea dei Soci per la modifica dello Statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alla disciplina di Vigilanza.

6.4 Comitato Rischi

Con riferimento a modifiche e/o integrazioni sostanziali alla Policy, rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; il parere è vincolante ai fini della delibera di approvazione delle modifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Esprime un parere a corredo della proposta da inoltrare all'Assemblea dei Soci per la modifica dello Statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alla disciplina di Vigilanza.

Esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni relativamente alle seguenti operazioni con soggetti collegati:

- operazioni di maggiore rilevanza, limitatamente a cui è anche coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria;

- operazioni di minore rilevanza non ordinarie e operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;

Esamina la reportistica prevista al Cap. 11, preventivamente e propedeuticamente all'eventuale esame da parte del CdA.

Valuta l'eventuale esigenza di misure correttive, all'esito dell'esame della reportistica relativa ad operazioni di minore rilevanza ordinarie ed alle delibere relative a tassi su operazioni di impiego/raccolta di importo esiguo e sulle condizioni a valere su rapporti in deroga a quelle previste dagli standard aziendali o dalle convenzioni.

Ha la facoltà di rappresentare le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

6.5 Comitato Crediti con AD

Delibera le operazioni relative a soggetti ex art. 2391 c.c. che non rientrino nella competenza deliberativa del CdA, motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca, valutando in particolare la coerenza delle condizioni.

6.6 Servizio Segreteria Organi Societari

Raccoglie la Dichiarazione di Autoresponsabilità dagli Esponenti Aziendali, al fine di presentarla al CdA e al Collegio Sindacale.

Provvede al censimento dell'Esponente Aziendale, dei soggetti connessi, dei soggetti rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB e degli ulteriori soggetti rientranti nel perimetro di applicazione delle procedure ex art. 2391 c.c. all'interno del sistema informativo tramite alimentazione della procedura Registro Soggetti Collegati (RSC).

Provvede a richiedere all'Esponente Aziendale un aggiornamento della Dichiarazione di Autoresponsabilità nelle circostanze definite al cap.7.

In occasione di inserimenti, variazioni, estinzioni, trasmette l'elenco dei Soggetti Collegati al Servizio Contabilità Generale e controlli contabili

A richiesta di altra Struttura della Banca, fornisce informazioni circa il perimetro normativo in cui rientra il soggetto in procinto di istruire un'operazione.

Provvede alla manutenzione del RSC ed alla cessazione dello status di Soggetto Collegato nel momento in cui vengano meno i presupposti che hanno portato al censimento.

Coinvolge la Direzione Crediti, quale presidio di controllo di primo livello, sulle autodichiarazioni degli Esponenti, come definito nel cap.7. A seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio Segreteria Fidi circa eventuali fabbisogni di integrazione/contrazione del perimetro, rispetto all'autodichiarazione, il Servizio procede ad apportare le opportune variazioni nel RSC, dandone successiva evidenza all'Esponente Aziendale, per l'aggiornamento, ove previsto, della Dichiarazione di Autoresponsabilità.

In caso di dubbi interpretativi emergenti, il Servizio interessa la Direzione Compliance e Antiriciclaggio, al fine di dirimere tali dubbi. Propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del CdA, verifica la completezza della prevista documentazione a supporto dell'istruttoria, come definito nel cap. 8 e nel cap. 9, esercitando un filtro rigoroso rispetto ai requisiti di completezza della documentazione istruttoria richiesta.

Cura l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni con Soggetti Collegati, come definito nel cap. 11, nonché gli specifici adempimenti di documentazione e messa a disposizione dell'Autorità di Vigilanza delle informazioni relative ai prestiti concessi ai soggetti rientranti nel perimetro di cui all'art. 88 CRD.

Monitora l'eventuale cumulo, nel corso dell'anno, di operazioni omogenee ai sensi del Capitolo 10.1.5.

In caso di modifiche allo Statuto, il Servizio Segreteria Organi societari, in collaborazione con la Direzione Internal Audit e con la Direzione Compliance e Antiriciclaggio, dovrà verificare l'iter per la definizione, modifica e integrazione delle procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati.

6.7 Filiali / Strutture Centrali proponenti le operazioni

Applicano in modo scrupoloso le procedure istruttorie delle operazioni declinate nei capitoli 8, 9 e 10 seguendo le istruzioni previste nella normativa interna Banca.

6.8 Direzione Finanza

Svolge l'attività di identificazione delle Parti Correlate diverse dagli Esponenti Aziendali. La Direzione comunica tempestivamente al Servizio Organi Societari le variazioni del perimetro delle entità controllate direttamente/indirettamente (anche congiuntamente) o sottoposte ad influenza notevole dalla Banca. Fornisce il proprio contributo, ai sensi del Capitolo 13, per la redazione della specifica informativa nel Bilancio di Esercizio.

6.9 Direzione Crediti – Ufficio Segreteria Fidi

Costituisce un presidio di controllo di primo livello sulle autodichiarazioni degli Esponenti, come definito nel cap. 7. Gli eventuali fabbisogni di integrazione/contrazione del perimetro, rispetto all'autodichiarazione, sono comunicati a mezzo mail dall'Ufficio Segreteria Fidi al Servizio Segreteria Organi Societari.

Propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del Comitato Crediti con AD, verifica la completezza della prevista documentazione a supporto dell'istruttoria definita nel cap. 8, esercitando un filtro rigoroso rispetto ai requisiti di completezza della documentazione istruttoria richiesta.

Fornisce il proprio contributo, ai sensi del Capitolo 13, per la redazione della specifica informativa nel Bilancio di Esercizio.

6.10 Direzione Crediti

Gestisce tutte le proposte di fido relative ad operazioni con soggetti collegati per l'analisi tecnica sulla proposta. Eseguita la sua valutazione, l'Analista di Direzione Crediti verifica la corretta imputazione dell'Organo Deliberante e la presenza/completezza del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), intervenendo nelle ipotesi in cui sia necessaria la modifica della competenza deliberativa (in linea con la specificità della proposta in esame come da paragrafo 10.2 della presente Policy) o l'integrazione del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) da richiedere al Gestore.

6.11 Direzione Rete Commerciale

Gestisce tutte le proposte di variazione condizioni relative a tassi su operazioni di impiego/raccolta e sulle condizioni a valere su rapporti in deroga a quelle previste dagli standard aziendali o dalle convenzioni cui i clienti hanno diritto, su rapporti con controparte Esponenti Aziendali e/o loro soggetti connessi.

Compila, all'occorrenza, il Report Sintetico di Valutazione, come definito nel cap. 8 e nel cap. 9. All'occorrenza, inoltre, elabora una tabella riepilogativa delle operazioni di rinegoziazione mutui, come definito nel cap. 9. Fornisce il proprio contributo, ai sensi del Capitolo 13, per la redazione della specifica informativa nel Bilancio di Esercizio.

6.12 Servizio Contabilità Generale e controlli contabili

A seguito di ricezione dell'elenco dei Soggetti Collegati da parte del Servizio Segreteria Organi Societari, effettua gli interventi necessari nell'anagrafica fornitori di SAP.

6.13 Servizio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza

Invia trimestralmente alla Direzione Risk Management uno specifico report recante il dettaglio delle attività di rischio verso ciascun gruppo di Soggetti Collegati. Cura gli obblighi informativi ai sensi delle disposizioni Banca d'Italia come definito nel par. 12.1.

6.14 Servizio Comunicazione

Predisporre un documento informativo come definito nel par. 12.1.

6.15 Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione

Cura le attività connesse all'informativa per il bilancio di esercizio, come definito nel cap. 13.

6.16 Servizio Innovazione, Tecnologia e Sicurezza IT

Supporta il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione nelle attività connesse all'informativa per il bilancio di esercizio, come definito nel cap. 13.

6.17 Direzione Risorse

Supporta il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione nelle attività connesse all'informativa per il bilancio di esercizio, come definito nel cap. 13.

6.18 Direzione Risk Management

Esercita le specifiche attribuzioni definite nel capitolo 14. Esegue le attività connesse alla verifica dei limiti prudenziali e piani di rientro, come specificato nel par. 10.5. Fornisce il proprio contributo, ai sensi del Capitolo 13, per la redazione della specifica informativa nel Bilancio di Esercizio.

6.19 Direzione Compliance e Antiriciclaggio

Esercita le specifiche attribuzioni definite nel capitolo 14.

6.20 Direzione Internal Audit

Esercita le specifiche attribuzioni definite nel capitolo 14.

7 CENSIMENTO DI SOGGETTI COLLEGATI EX ART. 53 CO. 4 TUB E REG. CONSOB, SOGGETTI EX ART. 136 TUB E SOGGETTI EX ART. 2391 C.C.

Secondo la normativa di settore applicabile, tutti i soggetti qualificabili come parti correlate cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

A tale scopo, all'atto della nomina, annualmente, e comunque in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'Esponente Aziendale è tenuto ad informare il CdA e il Collegio Sindacale, per il tramite del Servizio Segreteria Organi Societari, e aggiornare la **Dichiarazione di Autoresponsabilità** (cfr. Allegato 1), comunicando:

- a) i propri soggetti connessi ex art. 53 co. 4 TUB e Regolamento Consob in materia di parti correlate;
- b) i soggetti rientranti nel perimetro di applicazione delle procedure ex art. 136 TUB così come definiti nel Capitolo 2 della presente Policy;
- c) gli ulteriori soggetti rientranti nel perimetro di applicazione delle procedure ex art. 2391 c.c. così come definiti nel Capitolo 2 della presente Policy;
- d) gli affini fino al secondo grado.

Con specifico riferimento agli affini, per quanto non siano da considerare Soggetti Collegati al fine dell'applicazione delle procedure declinate dalla presente Policy, la normativa Banca d'Italia impone alla Banca di censirli fino al secondo grado e tenere tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia; rientrano tra gli affini fino al secondo grado suoceri, partner dei figli (generi/nuore), nonni del partner, fratelli del partner/partner dei fratelli (cognati/cognate).

Il Servizio Segreteria Organi Societari provvede al censimento dell'Esponente Aziendale, dei soggetti connessi, dei soggetti rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB e degli ulteriori soggetti rientranti nel perimetro di applicazione delle procedure ex art. 2391 c.c. all'interno del sistema informativo tramite alimentazione della procedura **Registro Soggetti Collegati (RSC)**.

Il Servizio, inoltre, censisce all'interno del RSC, secondo modalità separate, anche gli affini fino al secondo grado delle parti correlate.

L'inserimento delle informazioni nell'ambito del RSC consente che le operazioni con controparte i soggetti rientranti nei perimetri di art. 53 co. 4 TUB e Reg. Consob, art. 136 TUB e/o art. 2391 c.c., siano deliberate nel rispetto delle previsioni della presente Policy, indipendentemente dal censimento o meno in Anagrafe Generale di tali soggetti.

Il Servizio Segreteria Organi Societari provvede a richiedere all'Esponente Aziendale un aggiornamento della Dichiarazione di Autoresponsabilità nelle seguenti circostanze:

- annualmente;
- in occasione di variazioni della presente Policy (che abbiano impatto significativo sul contenuto della Dichiarazione di Autoresponsabilità);
- in caso di segnalazioni al Servizio Segreteria Organi Societari da una Filiale o da una Struttura Centrale della Banca di legami art. 136 TUB, art. 53 co. 4 TUB ed art. 2391 c.c. ricompresi nelle definizioni di cui al Capitolo 3 e non censiti nel registro parti correlate (RPC).

Qualora siano stati omessi gli obblighi di informazione, l'Esponente Aziendale sarà responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante alla Banca dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

L'attività di identificazione delle Parti Correlate diverse dagli Esponenti Aziendali (società controllate, anche congiuntamente, o sottoposte ad influenza notevole) è rimessa alla Direzione Finanza, che cura i rapporti con le società partecipate, fungendo da interfaccia con gli enti esterni. La Direzione Finanza comunica tempestivamente al Servizio Segreteria Organi Societari le variazioni del perimetro delle entità controllate direttamente/indirettamente (anche congiuntamente) o sottoposte ad influenza notevole dalla Banca.

Non è prevista alcuna attribuzione di status nel sottosistema anagrafe generale all'NDG del soggetto censito nel RSC. Pertanto, il personale della Banca che istruisca un'operazione di qualsiasi natura con controparte un soggetto per il quale il Sistema Informativo (ambiente FEU) evidenzi, nella bacheca avvisi (evidenziata da un triangolo di colore rosso) della Scheda Cliente, l'alert "Parti correlate", prima di procedere con l'istruttoria, contatta il Servizio Segreteria Organi Societari per avere conferma (da formalizzare a mezzo mail) del/dei perimetri normativi in cui il soggetto rientra: art. 53 co 4 TUB e Reg. Consob, art. 136 TUB e/o art. 2391 c.c.

In occasione di inserimenti, variazioni, estinzioni, il Servizio Segreteria Organi Societari trasmette l'elenco dei Soggetti Collegati al Servizio Contabilità Generale e Controlli contabili che effettua gli interventi necessari nell'anagrafica fornitori di SAP.

Il Servizio Segreteria Organi Societari provvede anche alla manutenzione del RSC ed alla cessazione dello status di Soggetto Collegato nel momento in cui vengano meno i presupposti che hanno portato al censimento.

Il RSC è comunque accessibile a tutte le unità organizzative tramite accesso alla procedura informatica aziendale. Ogni unità organizzativa, sulla base delle evidenze e conoscenze in proprio possesso e per quanto di propria competenza, può individuare altri Soggetti Collegati, diversi dagli Esponenti Aziendali e dai soggetti ad essi connessi.

Tutte le Strutture della Banca (di rete e di Direzione Generale) restano quindi impegnate a comunicare tempestivamente al Servizio Segreteria Organi Societari ogni elemento informativo di cui vengano a conoscenza, che induca ad individuare Soggetti Collegati non censiti nel RSC.

Un presidio di controllo di primo livello sulle autodichiarazioni degli Esponenti è attribuito alla Direzione Crediti. Nello specifico, il Servizio Segreteria Organi Societari raccoglie le Dichiarazioni di Autoresponsabilità rilasciate dagli Esponenti Aziendali, trasmettendole a mezzo mail all'Ufficio Segreteria Fidi, struttura della Direzione Crediti, che mediante consultazione delle fonti di informazione disponibili interne ed esterne (report di Business information e Centrale Rischi) valuta eventuali esigenze di contrazione/integrazione del perimetro dei soggetti segnalati dall'Esponente mediante la Dichiarazione di Autoresponsabilità, verificando:

- eventuali connessioni giuridiche rilevanti ai fini della nozione di soggetto connesso risultanti dalle fonti interne ed esterne e non ricomprese nella Dichiarazione di Autoresponsabilità;
- eventuali soggetti diversi dagli stretti familiari dell'Esponente, beneficiari di garanzie reali o personali rilasciate da quest'ultimo, non ricompresi nella Dichiarazione di Autoresponsabilità.

Gli eventuali fabbisogni di integrazione/contrazione del perimetro, rispetto all'autodichiarazione, sono comunicati a mezzo mail dall'Ufficio Segreteria Fidi al Servizio Segreteria Organi Societari che procede ad apportare le opportune variazioni nel RSC, dandone successiva evidenza all'Esponente Aziendale, per l'aggiornamento della Dichiarazione di Autoresponsabilità.

In caso di dubbi interpretativi emergenti anche all'esito di una delle sopracitate segnalazioni da parte delle Strutture della Banca, il Servizio Segreteria Organi Societari interessa la Direzione Compliance e Antiriciclaggio, al fine di dirimere tali dubbi.

8 GESTIONE OPERAZIONI EX ART. 2391 C.C.

La disciplina dei primi due commi dell'art. 2391 c.c. prevede che "l'Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. La deliberazione del CdA deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".

In applicazione della sopracitata norma civilistica, la Banca assume che:

- tutte le operazioni riferibili a componenti del CdA rientranti nel perimetro di applicabilità dell'art. 136 TUB rilevano anche ai sensi della disciplina dell'art. 2391 c.c.; limitatamente a tali operazioni, l'applicazione delle procedure di gestione delle operazioni di cui all'art. 136 TUB (declinate nel capitolo successivo), è assorbente rispetto all'applicazione delle ulteriori procedure di gestione dell'art. 2391 c.c. declinate nel presente Capitolo;
- la Dichiarazione di Autoresponsabilità rilasciata dall'Amministratore ai sensi del Capitolo 7 della presente Policy rileva come comunicazione ex art. 2391 comma 1 del codice civile agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale illustrativa dell'interesse che l'Amministratore, per conto proprio o di terzi, ha in tutte le potenziali operazioni a deliberarsi con controparte uno dei soggetti che, in virtù di quanto formalizzato nell'autodichiarazione, rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 2391 c.c.; a tal fine, in occasione di ogni esercizio annuale di autovalutazione del CdA, sono sottoposte alla presa d'atto di tutti gli Amministratori e del Collegio Sindacale le Dichiarazioni di Autoresponsabilità rese dagli Amministratori in carica;
- limitatamente alle operazioni oggetto di delibera di competenza di un Organo collegiale di cui l'Amministratore faccia parte, resta fermo l'impegno dell'Amministratore portatore di un interesse al perfezionamento dell'operazione a deliberarsi, a produrre una comunicazione integrativa rispetto alla Dichiarazione di Autoresponsabilità da trasmettere agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, laddove rilevino fatti o circostanze, significative ed ulteriori rispetto al semplice legame formalizzato nella Dichiarazione di Autoresponsabilità, funzionali a qualificare più esaurientemente natura, termini, origine e portata dell'interesse al compimento dell'operazione;
- le operazioni creditizie con controparte un soggetto ricompreso esclusivamente nel perimetro di applicazione dell'art. 2391 c.c., prevedono come deliberante minimo il Comitato Crediti con AD.

Al fine di consentire che la delibera del Comitato Crediti con AD o del CdA motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione creditizia proposta, alle proposte creditizie relative a forme tecniche di fido oggetto di nuova finanza, di conferma fidi di importo maggiore o uguale ad euro 20.000 (per singola forma tecnica), a supporto della PEF, i Ruoli e le Strutture individuate nell'apposita procedura definita nella Tabella Sinottica di cui all'Allegato 3 della presente Policy collaborano al fine del caricamento nel documentale della PEF del Report Sintetico di valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), elaborato dal gestore proponente la PEF.

Il Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) reca, tra le altre informazioni, l'illustrazione dei fattori di convenienza economica per la Banca dell'approvazione dei termini e delle condizioni dei fidi nei termini proposti (tali fattori sono oggetto di formalizzazione a cura del gestore e validazione a cura del coordinatore di segmento competente per Distretto per le controparti SB e Imprese e dal Responsabile di Filiale per il segmento Privati).

Il Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) reca inoltre l'indicazione delle condizioni medie accordate su delibere "comparable" per tipologia di forma tecnica, rating, dimensione accordato e segmento controparte, ove presenti, assunte nei confronti di soggetti non ricompresi nei perimetri 136 Tub, art. 53 co. 4 TUB ed art. 2391 c.c. negli ultimi sei mesi:

- per le condizioni non nei poteri del Responsabile della Direzione Rete Commerciale proposte su una o più forme tecniche oggetto di conferma (linee a breve) e/o nuova finanza, a prescindere dalla dimensione dell'accordato;

e/o

- per le condizioni nei poteri del Responsabile della Direzione Rete Commerciale proposte su una o più forme tecniche oggetto di conferma (linee a breve) e/o nuova finanza caratterizzate da un accordato pari o superiore ad euro 250.000.

L'Ufficio Segreteria Fidi, propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del Comitato Crediti con AD, e il Servizio Segreteria Organi Societari, propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del CdA, verificano la presenza e la completezza del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), debitamente compilato e recante tutte le informazioni funzionali a garantire una autonoma valutazione della coerenza delle condizioni con l'interesse della Banca. In assenza di documentazione istruttoria completa, l'Ufficio Segreteria Fidi / il Servizio Segreteria Organi Societari non consentono il proseguimento del processo deliberativo.

La delibera assunta dal CdA e/o dal Comitato Crediti con AD motiva adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca, valutando in particolare la coerenza delle condizioni.

Per le operazioni con controparte soggetti 2391 c.c. non regolate dal presente capitolo trovano applicazione le procedure istruttorie e deliberative declinate nella Tabella sinottica di cui all'allegato 3 della Policy.

Le procedure del presente Capitolo trovano applicazione anche alle delibere "commerciali" così come definite dai Poteri delegati in materia di credito.

9 GESTIONE OPERAZIONI EX ART. 136 TUB

La disciplina dell'art. 136 TUB prevede che "chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate".

Le operazioni dell'art. 136 TUB⁵, quindi, sono sempre sottoposte a delibera del CdA della Banca con le formalità previste dalla citata norma a prescindere dal relativo importo.

L'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 136 TUB, ai sensi della disciplina specifica della Circolare Banca d'Italia n. 229/99 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche", è definito nei seguenti termini:

- tutti i rapporti contrattuali con un soggetto ex art. 136 TUB e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli Esponenti Aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca che la norma intende evitare;
- tutte le operazioni di concessione, rinegoziazione, rinnovo, classificazione e/o definizione transattiva di esposizioni creditizie per cassa per firma (laddove gli Esponenti Aziendali siano anche dipendenti, non rientrano nella disciplina dell'art. 136 TUB le operazioni, anche comportanti erogazioni di credito, che spettino loro in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi);

⁵ Ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) «l'unanimità prescritta dall'art. 136 del T.U. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione — salvo beninteso quella dell'interessato — votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.»; inoltre «è necessario che l'esponente interessato si astenga — allontanandosi dalla seduta — dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante.».

- le variazioni delle condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche per finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca⁶;
- le operazioni di raccolta diretta (sottoscrizione di obbligazioni, sottoscrizione di certificati di deposito, time deposit o pronti contro termine; la definizione di tassi e condizioni su rapporti di conto corrente o depositi a risparmio), concluse a condizioni diverse da quelle standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- gli incarichi professionali conferiti;
- le obbligazioni a scadenza indeterminata.

Agli Esponenti Aziendali sono riconosciute, mediante apposite convenzioni, le medesime condizioni accordate ai dipendenti, su rapporti intestati o cointestati, conformemente agli specifici accordi pro tempore siglati con le parti sindacali.

Nel caso in cui le operazioni assoggettabili alla disciplina dell'art. 136 TUB configurino operazioni di minore rilevanza non ordinarie o operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati, trovano applicazione le ulteriori procedure rafforzate declinate nel Capitolo 10.

Con riferimento a tutte le operazioni assoggettabili alla disciplina dell'art. 136 TUB relative ad Amministratori, rileva, inoltre, la disciplina dell'art. 2391 c.c.; a tal fine la Dichiarazione di Autoresponsabilità rilasciata dall'Amministratore ai sensi del Capitolo 7 della presente Policy rileva come comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale illustrativa dell'interesse (natura, i termini, l'origine e la portata) che l'Amministratore, per conto proprio o di terzi, ha nell'operazione a deliberarsi, fatto salvo l'impegno dell'Amministratore a comunicare agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, mediante nota integrativa rispetto alla Dichiarazione di Autoresponsabilità, ogni altra eventuale ulteriore informazione significativa rispetto a quelle già rese attraverso la Dichiarazione di Autoresponsabilità rispetto all'operazione rilevante ex art. 136 TUB a deliberarsi da parte del CdA.

La verifica dell'applicabilità dell'iter deliberativo rafforzato disciplinato dal presente capitolo all'operazione proposta è a cura della Filiale/Struttura proponente che, nei casi in cui il Sistema Informativo (ambiente FEU) evidenzia, nella bacheca avvisi (evidenziata da un triangolo di colore rosso) della Scheda Cliente, l'alert "Parti correlate", prima di procedere con l'istruttoria dell'operazione, è tenuta a contattare il Servizio Segreteria Organi Societari per avere conferma (da formalizzare a mezzo mail) del/dei perimetri normativi in cui il soggetto rientra (art. 53 co 4 TUB e Reg. Consob, art. 136 TUB e/o art. 2391 c.c.) e delle relative procedure applicabili.

Al fine di consentire che la delibera del CdA motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione creditizia proposta alle proposte creditizie relative a forme tecniche di fido oggetto di nuova finanza, di conferma fidi di importo superiore ad euro 20.000 (per singola forma tecnica), a supporto della PEF, la Direzione Rete Commerciale completa ed allega in ogni caso il Report Sintetico di valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), elaborato dal gestore proponente la PEF.

Il Report Sintetico di Valutazione reca, tra le altre informazioni, l'illustrazione dei fattori di convenienza economica per la Banca dell'approvazione dei termini e delle condizioni dei fidi nei termini proposti (tali fattori sono oggetto di formalizzazione a cura del gestore e validazione a cura del coordinatore di segmento competente per Distretto per le controparti SB e Imprese e dal Responsabile di Filiale per il segmento Privati).

Il Report Sintetico di Valutazione reca inoltre l'indicazione delle condizioni medie accordate su delibere "comparable" per tipologia di forma tecnica, rating, dimensione accordato e segmento controparte, ove presenti, assunte nei confronti di soggetti non ricompresi nei perimetri 136 Tub, art. 53 co. 4 TUB ed art. 2391 c.c. negli ultimi sei mesi:

- per le condizioni non nei poteri del Responsabile della Direzione Rete Commerciale proposte su una o più forme tecniche oggetto di conferma (linee a breve) e/o nuova finanza, a prescindere dalla dimensione dell'accordato;

⁶ Ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) «La procedura di cui all'art. 136 del T.U. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi: [...] - obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca».

e/o

- per le condizioni nei poteri del Responsabile della Direzione Rete Commerciale proposte su una o più forme tecniche oggetto di conferma (linee a breve) e/o nuova finanza caratterizzate da un accordato pari o superiore ad euro 250.000.

Al fine di consentire che la delibera del CdA motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Banca di altre tipologie di operazioni con controparte 136 TUB sono inoltre previste le seguenti procedure rafforzate:

- alle proposte di rinegoziazione di solo tasso di mutui, su richiesta della Filiale proponente, la Direzione Rete Commerciale elabora ed allega una tabella riepilogativa delle operazioni di rinegoziazione di mutui confrontabili per LTV, debito residuo e vita residua concluse nel periodo immediatamente precedente la proposta;
- alle operazioni di raccolta diretta a scadenza, laddove la proposta abbia ad oggetto condizioni, diverse da quelle standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, che non rientrino nei poteri del Responsabile Direzione Rete Commerciale, su richiesta della Filiale proponente, la Direzione Rete Commerciale compila ed allega il Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), indicando le più recenti condizioni (almeno tre comparabile) accordate a depositanti di analogo standing commerciale (segmento controparte e dimensione raccolta complessiva) non ricompresi nei perimetri 136 Tub, art. 53 co. 4 TUB ed art. 2391 c.c.

Il Servizio Segreteria Organi Societari, propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del CdA, verifica la presenza e la completezza del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), debitamente compilato e recante tutte le informazioni funzionali a garantire una autonoma valutazione della coerenza delle condizioni con l'interesse della Banca. In assenza di documentazione istruttoria completa, il Servizio Segreteria Organi Societari non consente il proseguimento del processo deliberativo.

La delibera assunta dal CdA motiva adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca, valutando in particolare la coerenza delle condizioni⁷.

Per le operazioni con controparte soggetti 136 TUB non regolate dal presente capitolo trovano applicazione le procedure istruttorie e deliberative declinate nella Tabella sinottica di cui all'allegato 3 della Policy.

Le procedure del presente Capitolo trovano applicazione anche alle delibere "commerciali" così come definite dai Poteri delegati in materia di credito.

⁷ Ai sensi delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, cfr. versione annotata) non sono ammissibili deliberazioni generiche: per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla e le motivazioni per cui l'operazione è ritenuta non lesiva degli interessi della banca.

10 GESTIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il presente capitolo definisce le norme interne da applicare per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati definite al Capitolo 10 della presente Policy. Restano ferme, contestualmente, le norme di cui ai precedenti Capitoli 8 e 9 ove applicabili.

Per le operazioni con controparte soggetti collegati (art. 53 co. 4 TUB) non regolate dal presente capitolo trovano applicazione le procedure istruttorie e deliberative declinate nella Tabella sinottica di cui all'allegato 3 della Policy.

Le procedure del presente Capitolo trovano applicazione anche alle delibere "commerciali" così come definite dai Poteri delegati in materia di credito.

10.1 CLASSIFICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

10.1.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono le operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 250.000 euro. Tale limite di importo scende per le seguenti tipologie di operazioni:

- incarichi per consulenze professionali: operazioni con Soggetti Collegati caratterizzati da un corrispettivo su base annua stimato all'atto della proposta di incarico non superiori i 50.000 euro;
- acquisto di macchine per ufficio, mobili, autoveicoli, attrezzature, hardware: operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 50.000 euro;
- contratti per forniture servizi, appalto servizi in genere e relativi rinnovi o singoli incarichi: operazioni con Soggetti Collegati con corrispettivo non superiore a 50.000 euro annui;
- manutenzione ordinaria e straordinaria mobili e impianti: operazioni con Soggetti Collegati con corrispettivo non superiore a 50.000 euro su base annua;
- locazione immobili (fitti attivi e passivi): operazioni con Soggetti Collegati di corrispettivo non superiore a 50.000 euro annui.

Superati i limiti di importo definiti e fino al 5% dei fondi propri, le predette tipologie di operazioni sono da considerarsi di minore rilevanza.

La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo.

Si specifica che per tutte le operazioni che rientrano nell'art. 136 TUB, (cfr. capitolo 7) non si applica il criterio dell'importo. Pertanto, tali operazioni, qualunque sia l'importo, sono sottoposte sempre a delibera del CdA presa all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

10.1.2 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI.

Sono le operazioni di qualsiasi importo che determinino un passaggio a perdite, la classificazione a sofferenza di una esposizione creditizia, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali con controparte un Soggetto Collegato.

10.1.3 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza (cfr. Paragrafo 10.1.4) e da quelle di importo esiguo (cfr. paragrafo 10.1.1), ovvero quelle comprese tra 250.000 euro (ovvero soglia inferiore definita nel paragrafo 10.1.1) e la soglia di maggiore rilevanza.

10.1.3.1 Operazioni di minore rilevanza ordinarie

Sono le operazioni di minore rilevanza effettuate con Soggetti Collegati, rientranti **nell'ordinaria operatività** della Banca e **concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**.

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

Ordinarietà	Condizioni
<ol style="list-style-type: none"> 1. riconducibilità all'ordinaria attività: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Banca (e del soggetto collegato), prefigura un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, viceversa l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca può indicarne la non ordinarietà; 2. ricorrenza: è indice di "ordinarietà" – per ciascuna tipologia di operazione – la ripetizione delle stesse in modo regolare e continuativo nel tempo; 3. oggettività delle condizioni: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; 4. semplicità dello schema economico-contrattuale: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa secondo clausole contrattuali che non si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali. Viceversa, pertanto, rappresenta un indice di non "ordinarietà" se lo schema contrattuale di riferimento diverge significativamente da usi e prassi negoziali; 5. contenuta rilevanza quantitativa: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora il quantum della stessa non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoga operatività da parte di clientela di analogo target; 6. tipologia di controparte: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa con una o più controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto all'operatività di riferimento; 7. tempistica: è indice di "ordinarietà" dell'operazione la coerenza delle attività programmate in termini di tempi previsti per la realizzazione dell'operazione stessa, tenuto conto di situazioni analoghe. 	<p>Per condizioni di mercato si intendono quelle determinate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione); - negli altri casi, quelle effettivamente applicate a clientela di analogo standing che non sia soggetto collegato (le dimensioni rilevanti per valutare l'analogia dello standing creditizio e/o commerciale sono il rating della controparte, la dimensione di affidamenti o raccolta complessiva ed il segmento controparte). <p>Per prezzo e condizione standard invece si intendono le condizioni previste da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", senza quindi aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto).</p> <p>Sono inoltre considerati "ordinari" prezzi e condizioni rientranti tra i poteri delegati del Responsabile Direzione Rete Commerciale o comunque (limitatamente ad operazioni dimensionalmente rilevanti con soglie individuate nelle procedure di dettaglio) non disallineate rispetto alla media delle condizioni praticate a valere su operazioni analoghe, ove presenti, concluse negli ultimi 6 mesi con clienti di pari standing commerciale/creditizio non ricompresi nel perimetro dei Soggetti Collegati.</p>

10.1.3.2 Operazioni di minore rilevanza non ordinarie

Sono le operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza che non presentano le caratteristiche di ordinarietà e/o non sono concluse alle condizioni ordinarie così come dettagliatamente specificate nel paragrafo precedente.

10.1.4 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono le operazioni con Soggetti Collegati il cui "INDICE DI RILEVANZA DEL CONTROVALORE" è superiore al 5%. L'indice di rilevanza del controvalore è determinato come segue, in considerazione del diverso tipo di operazioni.

<p>a) indice di Rilevanza del Controvalore - rapporto tra Controvalore dell'Operazione e fondi propri; in tal caso, la determinazione del Controvalore dell'Operazione risulta essere:</p>	<p>1) per le operazioni con condizioni economiche determinate:</p> <p>i) per le componenti in contanti: l'ammontare pagato dalla/alla controparte</p> <p>ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;</p> <p>iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie: l'importo massimo erogabile</p>
	<p>2) per le operazioni con condizioni economiche non ancora determinate / determinabili (cioè che dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note):</p> <p>i) il valore massimo ricevibile/pagabile ai sensi delle clausole sottostanti all'operazione medesima.</p>
<p>b) indice di Rilevanza dell'Attivo - rapporto tra Totale Attivo dell'entità oggetto dell'operazione e Totale Attivo della Banca e ciò per le operazioni di acquisizione, fusione, cessione e scissione</p>	
<p>c) indice di Rilevanza delle Passività - rapporto tra Totale delle Passività dell'entità acquisita e il Totale Attivo della Banca e ciò per le operazioni di acquisizione e per le sole finalità di Trasparenza Consob (in caso di società controllante quotata o soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati alla società, la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5%)</p>	

La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

10.1.5 OPERAZIONI OMOGENEE

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, nell'ambito di ciascuna categoria, la Banca cumula il valore di operazioni tra loro **omogenee** o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato.

A tal fine la Banca tiene evidenza di tutte le operazioni con ciascuno dei Soggetti Collegati al fine di calcolo del cumulo necessario per controllare l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza, ivi comprese quelle di importo esiguo e/o di carattere ordinario.

Le categorie di operazioni sono le seguenti:

- a. Operazione di Impiego (Fidi e Garanzie);
- b. Operazione di Investimento Mobiliare (Titoli di Proprietà);
- c. Operazione di Investimento Immobiliare;
- d. Operazione di Raccolta (depositi ed altre operazioni di raccolta);

- e. Operazione sul Capitale;
- f. Operazione di Trasferimento di Servizi;
- g. Operazione di Trasferimento di Risorse;
- h. Operazione di Trasferimento di Obbligazioni.

10.1.6 OPERAZIONI URGENTI

La Banca non prevede la possibilità di effettuare **operazioni urgenti** con Soggetti Collegati.

10.1.7 ESENZIONI

Non si applicano le disposizioni del presente capitolo a:

- i) operazioni effettuate tra componenti di un gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iii) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo
- iv) le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- v) i compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, se conformi alle disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

10.2 POTERI DELEGATI RIFERIBILI AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Rilevano i seguenti poteri deliberativi:

1. **Per le operazioni di maggiore rilevanza la delibera è di competenza del CdA, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.** È previsto obbligatoriamente il coinvolgimento del Comitato Rischi nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria ed un parere preventivo, motivato dello stesso Comitato Rischi. L'istruttoria prevede la compilazione del report e l'intervento del Responsabile Rete Commerciale.
2. **Per le operazioni di minore rilevanza non ordinarie e per le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali** la delibera è sempre di competenza del CdA ed è previsto un parere preventivo del Comitato Rischi, il quale predispone un'adeguata e completa informativa con parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'istruttoria prevede la compilazione del report e l'intervento del Resp. Rete commerciale
3. **Per le operazioni di minore rilevanza ordinarie la delibera è di competenza dell'organo delegato come da normativa (normativa poteri delegati)** con obblighi di informativa ex post nei confronti del Comitato Rischi. L'istruttoria prevede la compilazione del report e la convalida del responsabile di segmento imprese, small business o responsabile filiale, ciascuno per le proprie competenze.
4. **Per le operazioni di importo esiguo ordinarie la delibera è di competenza dell'organo delegato come da normativa (normativa poteri delegati)**, con obblighi di informativa nei confronti del CdA per il tramite

del Comitato Rischi. L'istruttoria prevede la compilazione del report e la convalida del responsabile di segmento imprese, small business o responsabile filiale, ciascuno per le proprie competenze;

5. **Per le operazioni di importo esiguo non ordinarie la delibera è di competenza del CDA.** L'istruttoria prevede la compilazione del report e la convalida del responsabile di segmento imprese, small business o responsabile filiale, ciascuno per le proprie competenze.

10.3 ISTRUTTORIA E DELIBERA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La Filiale/Struttura proponente che si accinge ad istruire l'operazione:

1. in tutti i casi in cui il Sistema Informativo (ambiente FEU) evidenzia, nella bacheca avvisi (evidenziata da un triangolo di colore rosso) della Scheda Cliente relativa alla controparte dell'operazione, l'alert "Parti correlate", prima di procedere con l'istruttoria dell'operazione, contatta il Servizio Segreteria Organi Societari per avere conferma (da formalizzare a mezzo mail) del/dei perimetri normativi in cui il soggetto rientra (art. 53 co 4 TUB e Reg. Consob, art. 136 TUB e/o art. 2391 c.c.) e delle relative procedure applicabili;
2. nei casi in cui la controparte rientri nel perimetro dei Soggetti Collegati, valuta se il controvalore dell'operazione comporti il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati, individuati a livello di gruppo. Per l'espletamento di tale verifica, la Filiale/Struttura proponente si interfaccia con la SCCM; in caso di superamento, anche potenziale, di tali limiti, l'operazione non viene conclusa e la SCCM informa tempestivamente la Direzione Risk Management di tale circostanza;
3. verifica la classificazione dell'operazione secondo le possibili tipologie definite nei paragrafi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6;
4. imposta l'operazione nella procedura di riferimento;
5. istruisce l'operazione secondo la normativa interna applicabile avendo, inoltre, cura di compilare, in ogni sua parte, con il supporto della SCCM e, ove necessario della Direzione Rete Commerciale, lo specifico Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), che andrà tassativamente ricompreso nel fascicolo istruttorio. In caso di operazioni di natura creditizia, il gestore che istruisce la proposta, effettua l'upload del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) nel documentale della pratica di fido elettronica. Le procedure PEF (Pratica Elettronica di Fido) e GUC (Gestione Unificata Condizioni) innescano in automatico una specifica tipologia di istruttoria che prevede il coinvolgimento delle Strutture Centrali di riferimento (Direzione Crediti per PEF e Direzione Rete Commerciale per GUC).
6. dopo aver imputato nel sistema informativo aziendale i termini dell'operazione proposta, inoltra il prospetto di cui sopra, in uno al fascicolo dell'operazione, alla SCCM; copia del prospetto riepilogativo delle informazioni rilevanti è trasmessa anche al Servizio Segreteria Organi Societari al fine di garantire la completezza del reporting regolamentare regolato dal Capitolo 11.

10.3.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO E DI MINORE RILEVANZA ORDINARIE

Limitatamente alle operazioni creditizie, di raccolta diretta e/o di riconoscimento di tassi/condizioni su rapporti di durata per cui le condizioni proposte rientrano nei poteri delegati al Responsabile della Direzione Rete Commerciale, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità della valutazione di ordinarietà delle condizioni accordate, la Filiale/Struttura proponente compila il Report Sintetico di Valutazione (RSV - Allegato 2 alla presente Policy). Il Report Sintetico di Valutazione Semplificato, per la cui elaborazione non è previsto il coinvolgimento della Direzione Commerciale Rete, reca l'illustrazione dei fattori di convenienza economica per la Banca dell'approvazione dei termini e delle condizioni delle operazioni proposte (tali fattori sono oggetto di formalizzazione a cura del gestore e validazione a cura del coordinatore di segmento competente per Distretto per le controparti SB e Imprese e dal Responsabile di Filiale per il segmento Privati).

Non possono essere assunte da deliberanti diversi dal CdA delibere relative ad operazioni di importo esiguo che prevedano il riconoscimento di condizioni non ordinarie.

Se l'operazione rientra nella propria competenza deliberativa, non ricorrendo alcuna delle condizioni di applicabilità delle procedure di cui al Capitolo 8 (art. 2391 c.c.) ed al Capitolo 9 (art. 136 TUB), l'unità deliberante procede a formalizzare nell'apposito modello di delibera le condizioni accordate, specificando e giustificando i presupposti di ordinarietà.

Se l'operazione non rientra nella propria competenza deliberativa, la SCCM sottopone il fascicolo istruttorio dell'operazione, corredato dal Report Sintetico di Valutazione Semplificato, all'Organo deliberante, che procede a formalizzare nell'apposito modello di delibera le condizioni accordate, specificando e giustificando i presupposti di ordinarietà.

Nelle reportistiche al Comitato Rischi definite al Capitolo 11 relativamente ad operazioni di importo esiguo ed operazioni di minore rilevanza ordinarie il Servizio Segreteria Organi Societari allega le note di delibera e, per ciascuna operazione, il Report Sintetico di Valutazione Semplificato debitamente compilato dalla Filiale/Struttura proponente, con l'eventuale contributo della Direzione Rete Commerciale.

10.3.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA NON ORDINARIE

La SCCM predispone e sottopone al Servizio Segreteria Organi Societari la proposta di delibera in uno al Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) debitamente compilato dalla Filiale/Struttura proponente con il contributo della Direzione Rete Commerciale ed alla ulteriore specifica documentazione necessaria recante una completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di proposta di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).

Nella specifica Sezione del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), la Filiale/Struttura proponente, con il contributo della SCCM e della Direzione Rete Commerciale, formalizza in modo esaustivo i presupposti di valore complessivo della relazione/operazione che inducano a ritenere coerente una proposta di condizioni migliorativa rispetto a quella nei poteri del Responsabile Direzione Rete Commerciale.

Per le proposte creditizie di minore rilevanza non ordinarie, al fine di consentire che la delibera del CdA motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Banca delle proposte, a supporto della PEF, la Direzione Rete Commerciale completa ed allega in ogni caso il Report Sintetico di valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), elaborato dal gestore proponente la PEF.

Il Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) reca, tra le altre informazioni, l'illustrazione dei fattori di convenienza economica per la Banca dell'approvazione dei termini e delle condizioni dei fidi nei termini proposti (tali fattori sono oggetto di formalizzazione a cura del gestore e validazione a cura del coordinatore di segmento competente per Distretto per le controparti SB e Imprese e dal Responsabile di Filiale per il segmento Privati).

Il Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy) reca inoltre sistematicamente l'indicazione delle condizioni medie accordate su delibere "comparable" per tipologia di forma tecnica, rating, dimensione accordato e segmento controparte, ove presenti, assunte nei confronti di soggetti non ricompresi nei perimetri 136 Tub, art. 53 co. 4 TUB ed art. 2391 c.c. negli ultimi sei mesi:

- per le condizioni non nei poteri del Responsabile della Direzione Rete Commerciale proposte su una o più forme tecniche oggetto di conferma (linee a breve) e/o nuova finanza, a prescindere dalla dimensione dell'accordato;

e/o

- per le condizioni nei poteri del Responsabile della Direzione Rete Commerciale proposte su una o più forme tecniche oggetto di conferma (linee a breve) e/o nuova finanza caratterizzate da un accordato pari o superiore ad euro 250.000.

Il Servizio Segreteria Organi Societari, propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del Comitato Rischi e del CdA, verifica la presenza e la completezza del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), debitamente compilato e recante tutte le informazioni funzionali a garantire una autonoma valutazione della coerenza delle condizioni con l'interesse della Banca. In assenza di documentazione istruttoria completa, il Servizio Segreteria Organi Societari non consente il proseguimento del processo deliberativo.

La SCCM coordina la raccolta della documentazione, così come ogni eventuale richiesta d'informazioni da parte del Comitato Rischi; in ogni caso, in presenza di necessità particolari, la SCCM è tenuta ad assicurare un supporto diretto al Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi può eventualmente farsi assistere, con spese a carico della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta⁸. In tal caso il Comitato deve rispettare i limiti di un budget di spesa di valore pari al 1,00% (uno per cento) del controvalore dell'operazione e comunque non superiore ad euro 10.000 (diecimila), salvo diversa autorizzazione da parte del CdA. Il CdA può fissare un limite all'ammontare complessivo, previo parere favorevole dell'OFC.

Il Comitato Rischi è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre componenti e le decisioni del Comitato sono da considerarsi valide se prese all'unanimità da parte di tutti i componenti presenti. Nel caso un componente del Comitato Rischi sia controparte dell'operazione di minore rilevanza con Soggetti Collegati o lo siano i soggetti a lui connessi, i compiti in tema di esame dell'operazione e successivo rilascio del parere sono svolti dagli altri componenti del Comitato non correlati, in numero minimo di due e le decisioni assunte all'unanimità.

Le adunanze del Comitato Rischi devono essere costituite con la maggioranza dei membri indipendenti (così da garantire sempre la presenza maggioritaria di questi membri) e tale condizione deve essere rispettata anche in ipotesi di astensione del membro indipendente correlato.

Il Comitato Rischi, esaminata la documentazione, è chiamato ad esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionato a rilievi o negativo.

Il CdA, in ogni caso Organo deliberante delle operazioni di minore rilevanza non ordinarie, riceve un'adeguata e completa informativa corredata dal parere del Comitato Rischi e delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera. In caso di **parere favorevole del Comitato Rischi**, tali operazioni sono oggetto di reporting trimestrale al Collegio Sindacale.

In caso di **parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi**, la delibera del CdA fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Rischi. In questo caso, inoltre, l'operazione è singolarmente comunicata, a cura del Servizio Segreteria Organi Societari, al Collegio Sindacale non appena deliberata.

⁸ Ai sensi del Regolamento Consob 17221 modificato con Delibera 21624 del 10 dicembre 2020), il Comitato verifica l'indipendenza di tali esperti, tenendo conto delle relazioni (economiche, patrimoniali e finanziarie) indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC, e allega al verbale della riunione il parere espresso.

10.3.3 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI.

Le proposte relative alle operazioni di cui al presente paragrafo, al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni, a prescindere dall'importo delle operazioni, si applicano le regole istruttorie, pre-deliberative e deliberative di cui al paragrafo 10.3.2 relativo alle operazioni di minore rilevanza non ordinarie.

10.3.4 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

La SCCM predispone e sottopone al Servizio Segreteria Organi Societari la proposta di delibera in uno al Report di Valutazione Sintetica compilato dalla Filiale/Struttura proponente con il contributo della Direzione Rete Commerciale ed alla ulteriore specifica documentazione necessaria recante una completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di proposta di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).

Per le proposte di operazioni di raccolta diretta o impiego di maggiore rilevanza, nella specifica Sezione del Report Sintetico di Valutazione a compilazione guidata (RSV - Allegato 2 alla presente Policy), la Filiale/Struttura proponente, con il contributo della SCCM e della Direzione Rete Commerciale, formalizza in modo esaustivo i presupposti di valore complessivo della relazione/operazione che inducano a ritenere la proposta conveniente per la Banca.

Per le altre tipologie di operazioni di maggiore rilevanza, la Filiale/Struttura proponente elabora un Report Sintetico di Valutazione ad hoc (diverso da quello a compilazione guidata), recante contenuti specifici coerenti con la natura e la portata dell'operazione proposta.

Il Servizio Segreteria Organi Societari, propedeuticamente all'esame delle proposte ad opera del Comitato Rischi e del CdA, verifica la presenza e la completezza del Report Sintetico di Valutazione, debitamente compilato e recante tutte le informazioni funzionali a garantire una autonoma valutazione della coerenza delle condizioni con l'interesse della Banca. In assenza di documentazione istruttoria completa, il Servizio Segreteria Organi Societari non consente il proseguimento del processo deliberativo.

Il Comitato Rischi riceve dalla SCCM un'informativa completa e tempestiva **anche nella fase delle trattative**, richiedendo eventualmente informazioni e chiarimenti nonché formulando osservazioni agli Organi Sociali con poteri deliberativi nella materia. Il Comitato Rischi partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni e formulando osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

La SCCM coordina la raccolta della documentazione, così come ogni eventuale richiesta d'informazioni da parte del Comitato Rischi; in ogni caso, in presenza di necessità particolari, la SCCM è tenuta ad assicurare un supporto diretto al Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi può eventualmente farsi assistere, con spese a carico della Banca, da uno o più esperti indipendenti⁹ di propria scelta. In tal caso il Comitato deve rispettare i limiti di un budget di spesa di valore pari al 1,00% (uno per cento) del controvalore dell'operazione e comunque non superiore ad euro 25.000 (venticinquemila), salvo diversa autorizzazione da parte del CdA. Il CdA può fissare un limite all'ammontare complessivo, previo parere favorevole dell'OFC. Tale limite non opera per le operazioni di maggior rilevanza che ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina CONSOB.

I punti all'odg della seduta del Comitato Rischi relativi all'esame di operazioni di maggiore rilevanza sono esaminati esclusivamente dagli Amministratori indipendenti componenti il Comitato. Le decisioni degli Amministratori indipendenti componenti il Comitato sono da considerarsi valide se prese all'unanimità dei presenti.

Nel caso in cui l'Amministratore indipendente sia controparte dell'operazione o lo siano i soggetti a lui connessi, l'Amministratore è tenuto ad informare preventivamente i componenti il Comitato; in questo caso i compiti

⁹ Ai sensi del Regolamento Consob 17221 (modificato con Delibera 21624 del 10 dicembre 2020), il Comitato allega al verbale della riunione il parere espresso.

sono svolti dagli altri componenti indipendenti del Comitato non correlati, in numero minimo di due e le decisioni assunte all'unanimità.

Il Comitato Rischi, esaminata la documentazione, è chiamato ad esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionato a rilievi o negativo.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il CdA potrà approvare l'operazione a condizione che la stessa effettivamente recepisca tali rilievi così come formulati e fornisca ad essi puntuale riscontro, restando in tal caso inteso che, ai fini della procedura, non si renderà necessario il rilascio, da parte del Comitato, di un nuovo parere e le delibere sono portate annualmente a conoscenza dell'**Assemblea dei Soci**.

In caso di parere del Comitato Rischi negativo o condizionato sarà richiesto al Collegio Sindacale di esprimere un parere in merito; il CdA avrà quindi la facoltà di dar corso all'operazione, anche in presenza di parere negativo o condizionato (non recepito dal CdA) rilasciato dal Comitato Rischi (ed eventualmente anche dal Collegio Sindacale, purché il compimento dell'operazione sia sottoposto a delibera assembleare).

Il CdA riceve un'adeguata e completa informativa corredata dal parere del Comitato Rischi e delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di **parere favorevole del Comitato Rischi**, tali operazioni sono oggetto di reporting trimestrale al Collegio Sindacale.

In caso di **parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi**, la delibera del CdA fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Rischi. In questo caso, inoltre, l'operazione è singolarmente comunicata, a cura del Servizio Segreteria Organi Societari, al Collegio Sindacale non appena deliberata.

Con riferimento alle operazioni di competenza deliberativa dell'Assemblea (secondo quando stabilito dallo Statuto o dalla normativa esterna), il CdA:

- riceve un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata dal parere del Comitato Rischi;
- delibera in merito alla proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci sulla base delle informazioni e dei criteri previsti in funzione della qualificazione della rilevanza dell'operazione.

10.4 GESTIONE DEL POST-DELIBERA

A delibera assunta, la SCCM provvede a:

- trasmettere la delibera alla Filiale / Struttura proponente;
- digitalizzare la delibera sull'NDG controparte tramite la procedura Gestione Documentale (FEU > InfoCLI > Gestione Documentale > Archivia);
- completare il censimento dei termini dell'operazione (limitatamente alle tipologie di operazioni e/o alle conferme fidi non alimentate in automatico nel Repository dallo specifico sottosistema del Sistema Informativo) nell'apposita procedura "**ROPC – Repository Operazioni con Parti Correlate**", disponibile in FEU nella sezione Controlli a distanza > Parti correlate.

Per le operazioni di importo esiguo, il Servizio Segreteria Organi Societari tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo e produce uno specifico reporting periodico al CdA, avvalendosi della **procedura "ROPC – Repository Operazioni con Parti Correlate"**.

Il Repository Operazioni con Parti Correlate viene utilizzato dal Servizio Segreteria Organi Societari al fine di garantire il reporting gestionale in materia di operazioni con Soggetti Collegati e dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio ai fini della mappatura dei conflitti di interesse potenziali ed attuali cui la Banca è esposta.

10.5 VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

La Direzione Risk Management, quale struttura di secondo livello, riceve trimestralmente dal Servizio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza uno specifico Report recante il dettaglio delle attività di rischio verso ciascun gruppo di Soggetti Collegati.

La Direzione Risk Management verifica il mancato superamento dei limiti prudenziali di cui al capitolo 6 della Policy e nel caso di superamento delle soglie di rilevanza comunica tempestivamente all'Amministratore Delegato i termini delle operazioni interessate e questi provvede a darne informativa al primo CdA utile.

Il CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale, approva, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso a Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto. Il servizio segreteria organi societari esegue le opportune verifiche in occasione di ogni nomina rilevante ai fini della qualifica di parte correlate), ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

11 REPORTING REGOLAMENTARE

Coerentemente con le previsioni della disciplina di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, il Servizio Segreteria Organi Societari, anche avvalendosi del Repository delle Operazioni con Soggetti Collegati, cura, con il supporto delle competenti strutture aziendali, l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni con Soggetti Collegati, distinte per tipologia/qualificazione delle operazioni.

Al riguardo, il Servizio Segreteria Organi Societari elabora i seguenti report:

ID	Destinatario	Periodicità	Scadenza	Contenuto
1	CdA, per il tramite del Comitato Rischi	Annuale	31 marzo dell'esercizio successivo	Operazioni di importo esiguo perfezionate nell'esercizio di riferimento
2	Comitato Rischi	Trimestrale	Secondo mese successivo alla fine del trimestre	Operazioni di importo esiguo perfezionate nel trimestre di riferimento, ulteriori rispetto a quelle ricomprese nel Report ID 4
3	Comitato Rischi	Trimestrale	Secondo mese successivo alla fine del trimestre	Operazioni di minore rilevanza ordinarie perfezionate nel trimestre di riferimento Il Servizio Segreteria Organi Societari garantisce la completezza del report, corredandolo con documentazione di delibera con relative note del deliberante, in modo da consentire al Comitato Rischi di condurre accertamenti idonei a valutare il carattere di effettiva ordinarietà delle operazioni. Il reporting è finalizzato al monitoraggio di tale specifica tipologia di operazioni ad opera del Comitato e all'individuazione di eventuali azioni correttive.
4	Comitato Rischi	Trimestrale	Secondo mese successivo alla fine del trimestre	Delibere con controparte Esponenti Aziendali e/o loro soggetti connessi relative a tassi su operazioni di impiego/raccolta di importo esiguo e sulle condizioni a valere su rapporti in deroga a quelle previste dagli standard aziendali o dalle convenzioni cui i clienti hanno diritto. Il reporting è finalizzato al monitoraggio di tale specifica tipologia di operazioni ad opera del Comitato e all'individuazione di eventuali azioni correttive.
5	Collegio Sindacale	Trimestrale	Secondo mese successivo alla fine del trimestre	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di maggiore rilevanza deliberate dal CdA nel trimestre di riferimento
6	Collegio Sindacale	Ad evento	Non appena ricevuta la delibera	Ciascuna singola delibera di operazioni di minore rilevanza non ordinarie assunta dal CdA a fronte di parere negativo, o condizionato a rilievi, formulato dal Comitato
7	Assemblea dei Soci, per il tramite del CdA	Annuale		Operazioni di maggiore rilevanza deliberate dal CdA nell'esercizio di riferimento, caratterizzate dal parere condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi o dal Collegio Sindacale

12 INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA

Le disposizioni normative prevedono una serie di obblighi informativi a carico della Banca che, a seconda dell'oggetto dell'informativa, devono essere assolti nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e del pubblico.

12.1 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221/2010

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Consob:

- 1) **Procedure interne** - la presente Policy e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Banca. È previsto, inoltre, un richiamo alle procedure all'interno della relazione annuale sulla gestione, anche mediante semplice riferimento/rinvio al sito internet. Il Collegio Sindacale, infine, riferisce all'Assemblea annuale dei Soci, tramite la propria relazione, in merito all'attività di verifica posta in essere.
- 2) **Operazioni di maggiore rilevanza** - in occasione dell'esecuzione di operazioni di maggiore rilevanza, per le fattispecie disciplinate dalla Consob, il Servizio Comunicazione predispone, con il supporto della SCCM, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 della Delibera Consob n. 17221, e successive modifiche ed integrazioni.

La Banca ha l'obbligo di predisporre il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino il limite che identifica le operazioni di maggiore rilevanza; al riguardo, il monitoraggio dell'eventuale cumulo delle operazioni omogenee perfezionate con la medesima controparte (che non costituiscano meri rinnovi di operazioni a scadenza infrannuale) è assicurato dal Servizio Segreteria Organi Societari che, a tal fine, si avvale del Repository.

Il documento informativo deve essere pubblicato entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, sia ponendolo a disposizione del pubblico presso la sede sociale sia rendendolo disponibile sul sito internet. Qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del documento informativo si estende a 15 giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo deve essere corredato degli eventuali pareri espressi dal Comitato Rischi unitamente ad eventuali pareri espressi da esperti indipendenti. Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Banca deve trasmettere alla Consob i medesimi documenti utilizzando il canale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

- 3) **Operazioni di minore rilevanza** - Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Rischi non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal CdA al Collegio Sindacale. Per le operazioni di minore rilevanza non ordinarie, fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Rischi nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.
- 4) Qualora un'operazione con parti correlate sia anche operazione privilegiata soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n.596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni previste dalla predetta norma, le informazioni di cui all'art. 6 del reg. Consob 17221/2010.

12.2 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA

Le attività propedeutiche al rispetto degli obblighi segnaletici verso la Banca d'Italia di seguito descritti sono curati dal Servizio Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza:

- 1) **Attività di rischio** - Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate a Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione, nel rispetto di quanto disciplinato da apposite istruzioni fornite da Banca d'Italia a cui si rimanda, fornisce informazioni su:
 - l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
 - l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.
- 2) **Superamento limiti attività di rischio** — In caso di superamento dei limiti, come definiti nel capitolo 4, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

13 INFORMATIVA PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Annualmente, ai fini della redazione della relazione illustrativa sul bilancio, della nota integrativa e degli eventuali altri documenti se previsti, il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione:

1. Richiede alle Funzioni Owner, che si fanno supportare dal Servizio Innovazione, Tecnologia e Sicurezza IT per l'estrazione:
 - I dati necessari per la redazione della tabella riassuntiva dei rischi diretti e indiretti e passività riferibili a Soggetti Collegati (owner Direzione Crediti).
 - I dati necessari per la redazione della tabella riassuntiva delle operazioni perfezionate nel corso dell'ultimo esercizio e riferibili a Soggetti Collegati (owner Direzione Crediti, Direzione Finanza, Direzione Rete Commerciale).
 - I dati necessari per la redazione della tabella riassuntiva dei compensi ai dirigenti con responsabilità strategica (owner Direzione Risorse).
2. Riceve i dati dalle strutture Owner, secondo il format di bilancio richiesto. Eventuali rielaborazioni dei dati estratti dal Servizio Innovazione, Tecnologia e Sicurezza IT sono quindi a carico della Funzione Owner.
3. Chiede una validazione "di primo livello" alle strutture interessate (Direzione Crediti, Direzione Finanza, Direzione Rete Commerciale, Direzione Risorse, Servizio Segreteria Organi Societari).
4. Chiede una validazione "di secondo livello" alla Direzione Risk Management.

14 CONTROLLI INTERNI

Le politiche interne definite dalla Banca in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati mirano a:

- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabilire come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- disciplinare i processi organizzativi per identificare i Soggetti Collegati e le relative transazioni;
- individuare i compiti delle funzioni di controllo.

Le predette politiche sono aggiornate con cadenza almeno triennale ovvero ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, tenendo anche conto:

- delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute;
- della prassi applicativa;
- di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca;
- di eventuali modifiche della Policy.

Al CdA, su indicazione dell'Amministratore Delegato, compete l'individuazione di tempo in tempo dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

La Banca ha individuato i seguenti settori di attività e le tipologie di rapporti che possono determinare conflitti di interesse. In ogni caso la Banca pone attenzione alla sostanza del rapporto con il soggetto portatore di interesse potenzialmente in conflitto e non semplicemente alla forma giuridica per l'individuazione di tali operazioni.

Settori di attività	Tipologie di rapporti
attività creditizia	Es: finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente
attività di raccolta	Es: emissione obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti
attività di investimento in beni di natura finanziaria	Es: negoziazione, collocamento, consulenza in materia di investimenti
attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti	Es: prestazioni di natura legale, finanziaria, tributaria riconducibili ad attività professionali; consulenza strategica ad imprese; attività di formazione
attività che comportano il trasferimento di beni e servizi	Es: compravendita, locazione, comodato
assunzione di partecipazioni	Es: investimenti partecipativi in imprese non finanziarie

La mappatura delle specifiche fattispecie di conflitto di interesse riferibili all'attività di intermediazione finanziaria prestata dalla Banca è recata dalla Policy "Gestione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento".

Con particolare riferimento alle fattispecie di conflitto di interesse riferibili all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca ha adottato specifici limiti, metodologie di rilevazione e classificazione, nonché specifiche procedure organizzative e di controllo interno nell'ambito della Policy "Partecipazioni".

La gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti da operazioni con Soggetti Collegati risulta regolata dalla presente Policy.

La Banca si è inoltre dotata dei seguenti specifici presidi relativi alla gestione di conflitti di interesse per operazioni creditizie con controparte i seguenti soggetti non ricompresi nel perimetro dei Soggetti Collegati:

- I poteri delegati in materia di credito sanciscono che le concessioni/rinnovi (con richieste non rientranti nella convenzione "dipendenti) di fidi verso Dirigenti e gruppi di rischio facenti riferimento a Dirigenti Banca rientrino nella competenza deliberativa esclusiva del CdA.
- Ai sensi dell'art. 11 del Codice Interno di Comportamento, inoltre, a tutti i dipendenti è fatto divieto di concedere finanziamenti o qualunque altra forma di agevolazione a sé medesimi, o a cliente che sia loro coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado: in tal caso la concessione dovrà essere istruita e deliberata da altro dipendente.

In aggiunta ai summenzionati presidi, trovano applicazione per quanto compatibili le misure standard e/o aggiuntive definite nella Policy "Gestione dei conflitti di interesse sui servizi di investimento" e nella Policy "Partecipazioni".

La Direzione Internal Audit verifica l'efficacia e l'efficienza dei processi organizzativi utilizzati dalla Banca ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti Collegati e delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Le Funzioni di Controllo, nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano la corretta gestione e misurazione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne secondo le prerogative seguenti:

- la Direzione Risk Management, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, cura, con periodicità trimestrale, la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne. Allo scopo, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza, elabora tempestivamente apposita reportistica per l'Amministratore Delegato con i termini delle operazioni interessate e dei Soggetti Collegati interessati, fornendo adeguato supporto alla predisposizione di un piano di rientro, al fine dell'adozione delle attività conseguenti come da precedente Capitolo 9.5.
- la Direzione Compliance e Antiriciclaggio verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna nonché effettua, nell'ambito delle proprie attività e se previsto dal piano annuale della Direzione, verifiche di conformità rendicontando gli esiti agli Organi Aziendali apicali. Segnala inoltre all'OFC e agli Organi di vertice della Banca eventuali anomalie riscontrate. Valuta infine il contenuto del Repository delle operazioni con Soggetti Collegati al fine dell'individuazione di fattispecie di conflitto di interesse.
- la Direzione Internal Audit verifica l'osservanza interne della presente Policy, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'OFC ed agli Organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli Organi Aziendali circa gli esiti delle verifiche condotte, fornendo altresì informazioni sull'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni alla regolamentazione interna e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Il Collegio Sindacale sorveglia con particolare attenzione l'applicazione del descritto processo, in primis durante le sedute del CdA alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Direzione Internal Audit e della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, ognuno per le rispettive competenze.

Il Comitato Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

15 LINEE DI COMPORTAMENTO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI IN SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI

Agli Esponenti Aziendali è richiesto di attenersi alle seguenti linee di comportamento in materia di etica, trasparenza e correttezza adottate dalla Banca:

- qualora l'organo amministrativo di cui l'Esponente è membro o controllore debba esaminare una richiesta di affidamento o di transazione su di una posizione debitoria avanzata da un cliente assistito professionalmente in proprio o come studio dall'Esponente di che trattasi, quest'ultimo deve dichiarare il rapporto esistente;
- lo stesso comportamento deve essere tenuto ogniqualvolta siano ravvisabili situazioni potenzialmente conflittuali fra l'interesse della Banca e dell'Esponente o del terzo da questi assistito (come ad esempio il caso in cui l'Esponente sia dipendente o collaboratore di società con la quale viene posta in essere una operazione);

- gli Esponenti si attengono al principio deontologico secondo il quale essi devono astenersi da ogni forma di trattazione degli affari della Banca direttamente con i clienti attuali e potenziali, segnatamente in materia di affidamenti. Notizie, informazioni, suggerimenti e successivi contatti diretti con le persone interessate devono sempre essere filtrati per il tramite del vertice dell'esecutivo, cui compete istituzionalmente la gestione degli affari della Banca. Gli Esponenti non possono e non devono quindi, anche per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi, svolgere compiti, sia pure saltuariamente, che si sovrapporrebbero a quelli istituzionalmente spettanti alla Direzione. L'applicazione di questo principio di comportamento è della massima importanza, per assicurare la funzionalità operativa e il rispetto dei ruoli;
- l'Esponente, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico alla Banca, deve darne comunicazione al Presidente del CdA, nell'eventuale rispetto del segreto professionale;
- ogni qualvolta l'Esponente venga a trovarsi in una qualsiasi situazione che possa in qualche modo evidenziare una divergenza di interessi con la Banca, deve privilegiare la tutela dell'interesse dell'Istituto rispetto ad altri interessi.

16 ALLEGATI

- 1) Allegato 1 - Dichiarazione di Autoresponsabilità
- 2) Allegato 2 – Report sintetico di valutazione
- 3) Allegato 3 – Procedure istruttorie e deliberative

17 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il presente aggiornamento di Policy delegando all'Amministratore Delegato la predisposizione di misure idonee a darne attuazione.

Tale documento è sottoposto a revisione almeno triennale e in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero Regolamenti / disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale) rilevanti ovvero al fine di promuovere miglioramenti in ordine a quanto disciplinato dal documento stesso. Con riferimento a modifiche e/o integrazioni sostanziali alla Policy il Comitato Rischi ed il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati; il parere del Collegio Sindacale è vincolante ai fini della delibera di approvazione delle modifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Policy e le sue successive modifiche formano oggetto di pubblicazione nel sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito internet medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.